

**SINTESI DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORMATIVE
SUL BENESSERE ANIMALE****GALLINE OVAIOLE**

Decreto 20 aprile 2006 del Ministero della Salute “Modifica degli allegati al Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2006, n. 111. Le tipologie applicabili all'allevamento delle galline ovaiole sono definite dal D.lgs n. 267/2003 - Recepimento Dir. 1999/74/CE e 2002/4/CE sul benessere animale, essendo in questa fissati i requisiti minimi per l'allevamento delle galline sia in gabbia che libere.

Tipo di gabbie	Densità per capo
gabbie convenzionali	550 cm ² /capo
gabbie modificate (dopo 01.01.2003)	750 cm ² /capo
allevamento al suolo o voliere	9 capi/m ²

La nuova direttiva oltre alle caratteristiche dimensionali impone dei requisiti impiantistici per ogni tipologia di allevamento:

a) Gabbie modificate

- *altezza della gabbia*: non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
- *presenza di un nido*, la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile;
- *lettieria* che consenta di becchettare e razzolare;
- *posatoi* appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiole;
- *mangiatoia* con lunghezza minima di 12 cm per gallina ovaiole ;
- *abbeveratoi*: almeno due tetterelle o coppette per gabbia;
- *dispositivi per accorciare le unghie*.

Inoltre i **corridoi** tra batteria e batteria devono avere una larghezza minima di 90 cm e la lettiera con il letto di sabbia proposto negli anni passati (di non facile gestione e causa di proliferazione di parassiti) è in fase di sostituzione con la distribuzione di mangime in un'area delimitata della gabbia.

b) Allevamenti al suolo

Caratterizzati essenzialmente dall'aver una zona sopraelevata in grigliato plastico (o legno) su cui sono sistemati gli abbeveratoi e le mangiatoie, nonché degli appoggi sopraelevati (posatoi) per il riposo delle galline. Sono presenti nidi di deposizione e una zona perimetrale in battuto di cemento.

nidi	1 nido ogni 7 capi 1 m ² di nido per 120 capi
lettieria	1/3 della superficie, > 250 cm ² / capo
posatoio	≥ 15 cm capo

c) Allevamenti in aviario (voliere)

Sono strutture di allevamento assimilabili a batterie in cui però gli animali sono liberi di spostarsi da un piano all'altro (al massimo 3 piani). Sulle strutture sono montati i nidi di deposizione, gli abbeveratoi e le mangiatoie. Una serie di nastri posizionati sotto i ripiani dell'aviario trasferiscono la pollina alla concimaia.

n° nidi	1 ogni 7 capi 1 m ² per 120 capi
---------	--

AVICOLI DA CARNE

La **Direttiva 2007/43/CE** del Consiglio del 28 giugno 2007 stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Per l'allevamento degli avicoli da carne va rispettata la nuova Direttiva 2007/43/CE del 28 giugno 2007 "norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne":

2. *Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/m².*

3. *In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.*

4. *Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 39 kg/m². (Le condizioni per poter avere un carico zootecnico di 39 kg PV/m² di superficie calpestabile dell'allevamento sono indicate nell'allegato I della Direttiva 2007/43/CE).*

Oltre ad indicare le superfici minime per limitare le densità di allevamento, le norme sul benessere prescrivono che ciascun pollaio sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:

a) *la concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;*

b) *la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C;*

c) *l'umidità relativa media misurata all'interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C.*

ALLEVAMENTI SUINICOLI

D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2004, n. 49 - Supplemento Ordinario n. 30. Vengono indicate le superfici minime di allevamento in base al peso vivo dell'animale:

a) Suini post svezzamento – ingrasso

I suini in post-svezzamento (6/7- 25/30 kg) devono essere allevati in box multipli con una superficie utile (al netto dalla mangiatoia) proporzionale alla taglia dell'animale:

Superficie minima	Peso vivo suino
0,15 m ²	pari o inferiore a 10 kg
0,20 m ²	compreso tra 10 e 20 kg;
0,30 m ²	compreso tra 20 e 30 kg

Nel caso di pavimentazioni in grigliato le aperture devono avere un'ampiezza massima di 14 mm per i suinetti con ampiezza minima dei travetti di 50 mm.

E' indispensabile che le pareti di separazione dei box consentano agli animali di vedersi per cui i *divisori dei box* non possono essere pareti piene.

b) Suini all'ingrasso

Per i suini all'ingrasso (s'intendono solitamente i suini di un peso compreso tra i 30 e i 160 kg) le superfici minime previste dalla normativa sono:

Superficie minima	Peso vivo suino
0,40 m ²	compreso tra 30 e 50 kg
0,55 m ²	compreso tra 50 e 85 kg
0,65 m ²	compreso tra 85 e 110 kg
1,00 m ²	superiore a 110 kg

Nel caso di pavimentazioni in grigliato le aperture devono avere un'ampiezza massima di 18 mm, con ampiezza minima dei travetti di 80 mm.

Considerato che nella maggior parte degli allevamenti da ingrasso i capi che arrivano in allevamento a 25-30 kg vengono sistemati nei box ove resteranno fino al peso finale di 160-165 kg, il parametro di riferimento dimensionale è **1 capo = 1 m²** di superficie utile (al netto delle mangiatoie)

In tutti i box devono esserci *abbeveratoi*, anche nel caso di alimentazione liquida. Sono preferibili ma non obbligatori gli abbeveratoi a tazza e quelli antispreco in cui l'erogazione avviene con la pressione esercitata dagli animali con la bocca su una sfera.

Nei box bisogna inserire del *materiale manipolabile*: "I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione". Nel caso di pavimentazione in grigliato totale o parziale l'unica soluzione prospettata è l'uso di catene. Esperienze negative sono state fatte con palloni e con pezzi di legno (dannoso per la salute) o pezzi di pneumatici (dannoso per le fibre metalliche presenti)

Tutte le porcilaie devono avere una *illuminazione* in grado di garantire ai suini una intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno. Non è precisato se illuminazione naturale o artificiale.

c) Scrofe e scrofette

Scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Per i pavimenti fessurati l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 20 mm e l'ampiezza minima dei travetti deve essere di 80 mm.

La superficie libera a disposizione per scrofe allevate in gruppi è:

TIPOLOGIA	SUPRFICIE LIBERA PER CAPO
scrofetta dopo la fecondazione	1,64 m ² di cui 0,95 m ² in pavimentazione piena
scrofa	2,25 m ² di cui 1,30 m ² in pavimentazione piena

Se i gruppi sono costituiti da meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; per gruppi di 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10 %. I lati del recinto dei box devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m; i recinti dove vengono allevati meno di 6 animali devono avere i lati con lunghezza superiore a 2,4 m.

d) Stabulazione dei Lattonzoli in sala parto

Per i suinetti in allattamento una parte del pavimento in grigliato del box parto (nido) deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato e deve essere sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati in 21 giorni qualora siano trasferiti in altra azienda.

e) Verri

Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m². Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.